

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 20 febbraio 2026

Nr. 8 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso**
2. **Credito Industria 4.0: come sanare l'omesso invio delle comunicazioni preventive**
3. **Per le e-bike assegnate ai dipendenti rilevanti le pattuizioni col datore**
4. **Società estera: ammesso il rimborso IVA diretto, in assenza di operazioni attive**
5. **Abolizione della franchigia doganale sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026**
6. **Lo scudo per il transfer pricing vale anche se si trascura la comunicazione**
7. **Pubblicata dall'Agenzia la guida per il collegamento di corrispettivi e POS**

Passaggio generazionale, il conferimento non è abuso

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta istanza di interpello del 18 febbraio 2026, n. 42 ha chiarito che non configura abuso del diritto un'operazione che prevede il conferimento di controllo di due figli e del papà in una newco per favorire il passaggio generazionale, con successiva donazione (tassata) della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli.

Due fratelli detenevano al 50% ognuno una immobiliare e al 25,6% ognuno una società operativa, col restante 48,2% detenuto dal padre. In tale contesto era stata pianificata una riorganizzazione per cui i tre conferiscono le quote delle due società in una holding, per esercitare una più efficace governance sulle operative.

La donazione della quota della holding da parte del padre, non essendo di controllo, veniva tassata in base al patrimonio netto della holding conferitaria. Il dubbio riguardava il fatto che, se il padre avesse donato le quote dell'operativa, lo avrebbe fatto in base ad un patrimonio netto di quest'ultima sicuramente superiore a quello della holding che è beneficiaria di un realizzo controllato. E ciò avrebbe portato ad un'incidenza maggiore dell'imposta di donazione. Per cui gli istanti si chiedono se tutto ciò integri una fattispecie di abuso del diritto.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ci può anche essere un vantaggio fiscale indebito per il fatto che l'imposta sulle donazioni, se l'oggetto è la holding, risulta inferiore rispetto al caso in cui l'oggetto sia l'operativa.

Ma non si può dire che ci sia assenza di sostanza economica con riguardo all'operazione di riorganizzazione complessivamente considerata.

Il conferimento di controllo (ex articolo 177, co. 2 del TUIR) che riguarda le due operative nella holding può beneficiare del regime del realizzo controllato e quindi della neutralità indotta sulla base del comportamento contabile adottato. Se la conferitaria incrementa il proprio netto in linea con il valore fiscale delle quote detenute dai conferenti ciò non determina alcuna tassazione.

Per ciò che concerne invece la donazione, la riorganizzazione effettuata fa sì che il padre doni le quote della holding a lui rivenienti dal conferimento dell'operativa in cui era socio. In assenza di conferimento, il padre avrebbe potuto donare le quote dell'operativa ai figli assoggettandole alla maggior imposta sulle donazioni, visto il più elevato patrimonio netto dell'operativa rispetto alla holding.

Sotto questo profilo, il vantaggio fiscale sarebbe indebito, come primo elemento dell'abuso del diritto, perché la donazione delle quote della holding farebbe emergere una base imponibile non corrispondente all'effettiva capacità contributiva di tale donazione perché non coglie il maggior valore del netto patrimoniale dell'operativa.

Invece, secondo l'Amministrazione, nel caso di specie l'operazione non è priva di sostanza economica: la costituzione della holding tramite conferimento di partecipazioni in Alfa e Beta, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita holding, *"appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale"*.

In particolare, l'operazione mira a realizzare la gestione coordinata e unitaria delle società (come dimostrato anche dalla clausola antistallo) e, contestualmente, avviare un graduale passaggio generazionale, teso a trasferire il controllo ai figli.

Tali obiettivi non sarebbero realizzabili mediante la sola donazione delle quote di Beta dal padre ai figli. Pertanto, l'Agenzia esclude il carattere abusivo dell'operazione.

Credito Industria 4.0: come sanare l'omesso invio delle comunicazioni preventive

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta istanza di interpello del 16 febbraio 2026, n. 40 ha chiarito le modalità di regolarizzazione per le imprese che hanno compensato crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (Piano Transizione 4.0) senza aver preventivamente inviato i modelli di comunicazione introdotti dal DL n. 39/2024.

La vicenda trae origine da investimenti effettuati tra maggio e agosto 2024, con ordini inoltrati prima del 30 marzo dello stesso anno e interconnessione avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

Il nucleo della problematica risiedeva nell'inosservanza di alcuni obblighi procedurali introdotti dal DL n. 39/2024. Nello specifico, la società aveva compensato le prime due quote annuali del credito (tra dicembre 2024 e gennaio 2025) senza aver preventivamente inviato le comunicazioni obbligatorie richieste dalla normativa.

Inoltre, le comunicazioni di completamento inviate contenevano un errore materiale rilevante: l'istante aveva erroneamente selezionato l'opzione relativa agli investimenti effettuati entro il 29 marzo 2024, anziché quella corretta per gli investimenti successivi a tale data. Per rimediare a tali mancanze, ALFA S.P.A. prospetta due possibili percorsi di regolarizzazione da attuarsi nel corso del 2026.

In via principale, la società ha ipotizzato di sanare la posizione senza dover riversare le somme già compensate. Il piano prevede l'invio tardivo delle comunicazioni preventive e la ripresentazione corretta di quelle di completamento, accompagnati dal pagamento di sanzioni e

interessi sulle prime due quote. Solo dopo tale regolarizzazione, l'impresa procederebbe alla compensazione della terza e ultima quota del credito.

In via subordinata, qualora la prima opzione non fosse ritenuta percorribile, la società propone un approccio più rigoroso che prevede il riversamento integrale dei crediti già utilizzati.

In questo scenario, oltre all'invio delle comunicazioni e al pagamento degli oneri accessori, i crediti riversati verrebbero nuovamente indicati nel modello Redditi 2027 (relativo all'anno 2026) per essere poi riutilizzati in compensazione insieme alla quota finale.

In altri termini, la società ha chiesto se l'omissione della comunicazione preventiva e l'errore in quella di completamento costituiscano violazioni meramente formali o se richiedano necessariamente il riversamento del credito per non incorrere nel disconoscimento totale dell'agevolazione.

Interpellata della questione, l'Agenzia ha rilevato *in primis* che l'articolo 6 del DL n. 39/2024, prevede che la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali è subordinata a due adempimenti telematici presso il GSE:

- comunicazione preventiva: per indicare l'ammontare complessivo degli investimenti pianificati;
- comunicazione di completamento: per aggiornare i dati a investimento concluso.

Inoltre, ha ribadito che tali comunicazioni non sono adempimenti a "pena di decadenza" (non fanno perdere il diritto al credito), ma sono strumentali alla sua fruizione. Tuttavia, la compensazione avvenuta in loro assenza è considerata irregolare.

Le modalità di sanatoria variano in base alla tempistica della violazione:

- a) seconda quota (compensata a gennaio 2025): poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno della violazione (2025) non è ancora decorso, la società può regolarizzare la posizione inviando le comunicazioni omesse e pagando

una sanzione fissa di 250 euro; prima quota (compensata a dicembre 2024): essendo già decorso il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2024, la violazione si configura come indebita compensazione di credito non spettante. In questo caso si applica una sanzione proporzionale del 25% del credito utilizzato ed è necessario il riversamento integrale della quota compensata tramite modello F24 (codice tributo "6936").

Il contribuente può beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento per le sanzioni.

Per le e-bike assegnate ai dipendenti rilevanti le pattuzioni col datore

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta istanza di interpello del 16 febbraio 2026, n. 41 ha chiarito che una società che acquista in leasing delle e-bike da concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti, non potrà beneficiare della detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972), trattandosi di mezzi equiparati ai velocipedi e non ai veicoli a motore.

Nel dettaglio, l'Agenzia ha analizzato il corretto trattamento fiscale ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette, dei costi sostenuti dall'azienda per l'acquisto e l'assegnazione ai dipendenti delle e-bike nell'ambito di un piano di welfare aziendale.

La società intende concedere in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato le bici configurandole come fringe benefit, ai sensi dell'articolo 51 TUIR, facendosi carico del costo base de leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso.

Ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetta inoltre il costo della ricarica e della manutenzione. Le condizioni di utilizzo prevedono che almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro sia effettuato con la e-bike. Verrà introdotto un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall'azienda e verificabile dal dipendente.

La stessa società fa sapere, inoltre, che intende acquistare anche una e-bike a uso esclusivamente

aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.

Chiede quindi dei chiarimenti sui costi e sulla detraibilità dell'Iva relativi al leasing e il trattamento fiscale per i dipendenti a seguito dell'uso promiscuo delle e-bike, al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini Iva, l'Agenzia, dopo aver fatto un quadro della giurisprudenza Ue ha chiarito che le e-bike con potenza ≤ 250 W e assistenza fino a 25 km/h non sono "veicoli stradali a motore" ma sono equiparate ai velocipedi. Di conseguenza al caso prospettato non si può applicare la detrazione forfettaria del 40% (articolo 19-bis1 del decreto Iva) riservata dalla disposizione ai soli veicoli a motore.

Sempre in tema di detrazione IVA l'Agenzia ha precisato che se le e-bike sono usate esclusivamente per l'attività aziendale, l'imposta è detraibile secondo le regole ordinarie. Se, invece, sono concesse ai dipendenti come welfare aziendale, con uso personale anche extra-lavorativo, la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni fuori campo Iva (articolo 3, comma 3, Dpr n. 633/1972), perché si tratta di prestazioni gratuite non imponibili. Per tali operazioni non sussiste diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ai fini delle imposte dirette l'Agenzia ha ritenuto che il servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, con cui viene messa a disposizione dei dipendenti una e-bike per uso personale, verificando che venga utilizzata almeno per il 30% del tragitto casa-lavoro, rientri nelle finalità di utilità sociale previste dall'articolo 100, comma 1, del Tuir che beneficino delle disposizioni di favore.

Di conseguenza, il valore del benefit può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir), a condizione che i dipendenti accettino l'offerta così come proposta, senza poter negoziare ulteriori aspetti del servizio, ad esclusione del momento di utilizzo.

Diversamente se i dipendenti concordano condizioni personalizzate legate a esigenze

personali o familiari, allora il valore del benefit deve essere tassato e sarà così determinato secondo il criterio del valore normale, come previsto dall'articolo 51, commi 1 e 3 del Tuir.

Passando ai profili Ires, l'Agenzia ha precisato che se le e-bike sono utilizzate esclusivamente per finalità aziendali (spostamenti interni o operativi) i costi sono integralmente deducibili, perché inerenti all'attività d'impresa.

Se sono date in uso promiscuo ai dipendenti nell'ambito del piano di welfare, i relativi costi saranno anch'essi deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir, con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale.

La condizione in quest'ultimo caso è che il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

Infine, anche per quanto riguarda l'Irap viene chiarito che se le e-bike sono ad uso aziendale i costi saranno deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie Irap. Nel caso in cui le e-bike siano concesse ai dipendenti come welfare, non saranno deducibili ai fini Irap, rientrando tra i costi del personale per i quali il beneficio fiscale non è consentito (articolo 11, Dlgs n. 446/1997).

Società estera: ammesso il rimborso IVA diretto, in assenza di operazioni attive

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, con la sentenza n. 701/2025 ha statuito che una società estera (UE) può esperire la procedura del rimborso IVA diretto per l'imposta assolta in Italia se non ha effettuato operazioni attive.

Una società spagnola chiedeva il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto da un fornitore italiano di prestazioni riferite a lavori di revamping e ammodernamento tecnologico di un impianto fotovoltaico, territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'articolo 7-quater del DPR n. 633/1972. I lavori erano stati rifatturati al proprio cliente residente in Spagna, con IVA spagnola al 21%.

L'istanza di rimborso veniva rigettata dall'ufficio e la Corte di primo grado respingeva il ricorso, in quanto la società richiedente il rimborso avrebbe dovuto identificarsi direttamente in Italia o nominare un rappresentante in Italia e richiedere il rimborso dell'IVA con la procedura ordinaria (prevista per i soggetti residenti).

Dal canto suo, il committente della rivendita era stabilito in Spagna e non poteva applicare il *reverse charge*, in quanto la prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, era stata effettuata da un soggetto non residente nei confronti di un committente stabilito fuori del territorio dello Stato.

Il collegio abruzzese, tuttavia, ha accolto l'appello. Richiamando un recente orientamento di legittimità, ha ricordato che l'articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972, che disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA transfrontalieri in favore dei soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro, deve essere letto alla luce dell'articolo 3 della Direttiva 2008/9/CE.

Pertanto, rilevano quali cause ostative entrambe le seguenti condizioni:

- la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento;
- l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo, coincidente non con l'anno di imposta ma con l'anno solare.

Ripercorrendo – a questo punto – la cronologia degli eventi, i giudici hanno posto l'accento sul fatto che l'istanza di rimborso era del 2022, mentre le fatture (sia di acquisto che di rivendita) erano state emesse nel 2021.

Abolizione della franchigia doganale sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2025 è stato pubblicato il Regolamento Ue n. 382 dell'11 febbraio 2026, con cui viene disposta, dal prossimo 1° luglio, l'abolizione della franchigia dai dazi all'importazione per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate da un Paese terzo direttamente a una persona che si trova nell'Unione.

L'eliminazione della franchigia che consente ai piccoli pacchi di entrare nell'UE in esenzione dai dazi doganali viene disposta per evitare situazioni di abuso legate alla sottovalutazione e al frazionamento artificiale delle spedizioni, ciò anche in considerazione dell'incremento significativo delle importazioni di modesto valore nell'ambito del commercio elettronico.

La misura si inserisce nel contesto della riforma del Codice doganale dell'UE, che prevede, fra l'altro, l'istituzione di una nuova infrastruttura informatica centralizzata ("EU Customs Data Hub") per il calcolo e la notifica dell'obbligazione doganale. Tuttavia, tale infrastruttura non sarà disponibile prima del 2028.

Nel frattempo, data l'esigenza di fronteggiare le sfide derivanti dall'aumento delle piccole spedizioni da Paesi extra UE, il medesimo regolamento Ue n. 382/2026 introduce una misura transitoria, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028.

Nello specifico, è stabilito che, per tale periodo, sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si applica un dazio doganale di 3 euro per articolo, anziché la franchigia eliminata, se:

- l'importazione è esente dall'IVA in quanto dichiarata nell'ambito del regime IOSS;
- le merci sono contenute in spedizioni postali.

Viene tuttavia previsto che, laddove la misura dovesse determinare una deviazione dei flussi commerciali, la Commissione presenterà una proposta di misura transitoria per tutte le merci contenute in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Il regolamento entra in vigore il prossimo 10 marzo, ma le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

Lo scudo per il transfer pricing vale anche se si trascura la comunicazione

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3213/9/2025, ha statuito che la penalty protection è applicabile anche in assenza della comunicazione in dichiarazione del possesso della documentazione

di transfer pricing, qualora la stessa venga tempestivamente consegnata ai verificatori.

La controversia traeva origine da una contestazione sui prezzi di trasferimento per gli anni 2017, 2018 e 2019. I giudici avevano confermato la ripresa a tassazione, tuttavia hanno ritenuto che le sanzioni non fossero dovute nonostante la società non avesse comunicato in dichiarazione il possesso degli oneri documentali.

Ciò in quanto era stata predisposta la documentazione e la stessa era stata consegnata nel termine di dieci giorni dalla richiesta, come previsto dalla normativa allora vigente, consentendo in tal modo una piena comprensione della politica di transfer pricing e delle operazioni infragruppo. Pertanto, alla luce del comportamento collaborativo adottato, la mancata segnalazione nella dichiarazione dei redditi non può costituire motivo per il disconoscimento del regime premiale.

Pubblicata dall'Agenzia la guida per il collegamento di corrispettivi e POS

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 19 febbraio 2026 la Guida operativa per procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi ("POS-RT").

Il servizio web che permetterà di effettuare l'abbinamento sarà reso disponibile nei primi giorni di marzo di quest'anno rendendo così possibile procedere all'adempimento, previsto a partire dal 2026. Detto collegamento, tuttavia, non è di tipo fisico, consistendo in una comunicazione da effettuare all'Agenzia attraverso la funzionalità che sarà messa a disposizione nel portale web "Fatture e Corrispettivi".

Va ricordato, altresì, che, dal 1° gennaio 2026, i dati dei pagamenti elettronici vanno memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi.

Nella Guida si ricorda che gli esercenti, al fine di potere accettare i pagamenti elettronici, stipulano con uno o più operatori finanziari contratti di convenzionamento che prevedono l'utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (es. piattaforma web o app).

Il collegamento "logico" fra POS e strumento di certificazione va effettuato *una tantum*, salvo successive variazioni, mediante accesso al portale "Fatture e Corrispettivi", secondo le seguenti modalità:

- attraverso la funzionalità web "Gestione collegamenti" per i soggetti passivi che utilizzano il registratore telematico, abbinando la matricola del RT e il dato identificativo univoco del POS;
- all'interno della procedura web "Documento Commerciale on line" per chi utilizza detta

procedura, registrando il dato identificativo univoco del POS.

È prevista la possibilità di effettuare un collegamento "multiplo": un POS può essere abbinato a più RT così come più POS possono essere collegati a un unico RT. Si ricorda infine che l'esercente è tenuto a precisare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale gli strumenti (RT e POS) vengono utilizzati.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |